

AVVISO URGENTE

A seguito del decreto monocratico cautelare della Sezione Prima Quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 04639/2016 Reg. Prov. Cau., allegato, con il quale è stata sospesa l'efficacia del Bando di Gara fino alla data del 30 agosto 2016, si comunica che sono sospese a decorrere dalla data odierna la facoltà di presentazione di richieste di chiarimenti, nonché l'effettuazione dei sopralluoghi di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Publicato il 08/08/2016

N. 04639/2016 REG.PROV.CAU.

N. 09146/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9146 del 2016, proposto da:

Soc New Master Police Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lembo C.F. LMBLSN61P13H501V, Gianluca Piccinni C.F. PCCGLC70P04H501T, con domicilio eletto presso Gianluca Piccinni in Roma, via G.G. Belli, 39;

contro

Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva e passiva nelle sedi del consiglio regionale del lazio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

ritenuto:

che la domanda ex art. 56 cpa, non richiamando la stessa disposizione quella di cui al comma 9 dell'art.55 cpa, si confronta esclusivamente con esigenze cautelari connotate da estrema gravità e urgenza, senza che la delibazione della stessa debba estendersi a una valutazione, anche solo sommaria, sulla fondatezza del gravame, pena una inammissibile anticipazione in sede monocratica del giudizio collegiale, il quale deve nascere scevro da ogni precedente valutazione, in particolare le quante volte l'estensore del decreto sia

anche componente del collegio, senza naturalmente che si crei per ciò solo una ipotesi di incompatibilità o di astensione;

che in tale quadro la domanda della società ricorrente, che chiede il mantenimento dello stato di fatto onde consentire una utile delibazione della domanda cautelare, può essere accolta, posto che in data 12 agosto p.v. scadrebbero i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'atto impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 30 agosto 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 agosto 2016.

Il Presidente

Riccardo Savoia